



CIRCOLARE N. 22 – 10 GENNAIO 2017

Circolare n. 1 – 2017 dell’Ufficio Studi Tributari della FIGC

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 1 – 2017 elaborata dall’Ufficio Studi Tributari della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Legge di bilancio 2017 – Legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott. Gabriele Gravina)



CIRCOLARE N.1 – 2017

Oggetto: Legge di Bilancio 2017 – Legge 11 dicembre 2016, n. 232 -

Nella G.U. n. 297 del 21 dicembre 2017 – S.O. n. 57 – è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Legge di Bilancio 2017 –

Si riportano, di seguito, le disposizioni dell'art. 1 che più possono interessare le società e le associazioni sportive della F.I.G.C.

Sport – comma 50

E' stato elevato, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017, da 250.000 a 400.000 euro l'importo previsto dall'art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

Trattasi del limite di proventi commerciali al disotto del quale le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono optare per la disciplina tributaria recata dalla legge n. 309/91.

Pertanto, potranno godere dell'innalzamento del tetto di ricavi a 400.000 euro, le ssd e le asd che, se con esercizio coincidente con l'anno solare, non avranno nel 2017 superato l'importo suddetto; potranno, in tal caso optare per la legge n. 398/91 a decorrere dall'anno 2018. I soggetti, invece, con esercizio finanziario non coincidente con l'anno solare – ad es. al 30 giugno -, se non avranno superato l'importo di 400.000 euro nell'esercizio 1° luglio 2016-30 giugno 2017, potranno optare per la legge n. 398/91, già a decorrere dall'esercizio 1 luglio 2017-30 giugno 2018.

Imprese –

Maxi ammortamento - commi 8/11

E' prorogata la disciplina del maxi ammortamento – 140% - con esclusione dei veicoli non strumentali, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 (o fino al 30 giugno 2018, se è stato effettuato ed accettato entro il 31 dicembre 2017, l'ordine al venditore con pagamento del 25% della spesa a titolo di acconto). E' possibile maggiorare del 150% il costo fiscale ammortizzabile di specifici beni strumentali tecnologicamente avanzati indicati in un allegato A alla legge. Per tali beni, anche se in leasing, sarà possibile ammortizzare un importo pari al 25% del costo di acquisto. Anche per alcuni particolari e sofisticati tipi di software è prevista la maggiorazione del 140%.

Rivalutazione beni d'impresa - commi 554/564

Sono stati riaperti i termini per le rivalutazioni delle partecipazioni, dei terreni edificabili nonché dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Sono state confermate le aliquote dell'imposta sostitutiva 2016 e cioè, l'8% per partecipazioni e terreni, il 16% per beni ammortizzabili, il 12% per quelli non ammortizzabili e il 10% per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.



Entro il 30 giugno 2017 dovrà essere redatta e asseverata la perizia di stima per terreni e partecipazioni e versata la relativa imposta. Per quanto riguarda i beni d'impresa, le società possono rivalutare i beni risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2015. La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso a detta data. Le imposte sostitutive vanno versate, in un'unica rata, entro il termine di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale è eseguita la rivalutazione.

Assegnazione dei beni ai soci – commi 565/566

Sono riaperti, fino al 30 settembre 2017, i termini per l'assegnazione dei beni ai soci, per la trasformazione agevolata in società semplice da parte di società immobiliari e per l'estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale. Gli immobili devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 2016 e gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017.

Istituzione dell'imposta sul reddito d'impresa – IRI – commi 547/553

E' inserito, nel TUIR, l'art. 55-bis che istituisce e disciplina l'imposta sul reddito d'impresa – IRI -, altrimenti denominata *flat-tax*.

La disposizione prevede che il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo, in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettata a tassazione separata con l'aliquota del 24%, pari a quella dell'IRES (si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aliquota IRES è stata ridotta dal 27,5% al 24% con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, dall'art. 2, comma 61 della legge n. 208/2015-Finanziaria 2016).

Dal reddito d'impresa sono ammessi in deduzione gli utili prelevati, ivi comprese le riserve, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dai soci. Detti importi sono soggetti a tassazione in via ordinaria nel Mod.UNICO prodotto dai percipienti.

In sostanza, la *flat-tax* grava in misura proporzionale sul reddito d'impresa depurato delle somme erogate ai soci (utili o riserve di utili) nei limiti di reddito del periodo d'imposta e di quelli precedenti assoggettati ad IRI ma al netto delle perdite residue riportate a nuovo. Per poter fruire della normativa che istituisce la *flat-tax* è però necessaria l'opzione che ha la durata di cinque esercizi ed è rinnovabile ma espressamente.

L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

Il regime IRI si applica anche alle società con ristretta base azionaria e cioè alle s.r.l. con non più di 10 soci persone fisiche o a 20 nel caso di società cooperative.

Imprese minori – commi 18/23

Criterio di cassa



Dal 2017 le imprese in regime di contabilità semplificata – quelle di servizi con ricavi non superiori a 400.000 euro e quelle che svolgono altre attività con ricavi non superiori a 700.000 euro – determinano il reddito non più con il criterio della competenza ma con il criterio di cassa. Rimane, tuttavia, salva la possibilità di optare per il regime ordinario che prevede, invece, il criterio di competenza.

Pertanto, gli imprenditori individuali e le società di persone, nonché gli enti non commerciali, quali possono essere le associazioni sportive, che, nell'anno precedente, hanno percepito ricavi nei limiti suddetti dovranno determinare il loro reddito con il criterio di cassa. In alternativa, i soggetti in argomento possono optare con vincolo triennale, per il criterio delle "registrazioni".

In definitiva, le imprese minori dovranno, dal 2017, tenere la contabilità con il criterio di cassa, per il quale il reddito d'impresa è determinato dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e proventi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso. La differenza è aumentata del valore dei beni destinati al consumo personale e familiare (art. 57 TUIR), dei dividendi e interessi (art. 90 TUIR) e delle plusvalenze e sopravvenienze attive (artt. 86 e 88 TUIR) ed è diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101 TUIR).

Il reddito del primo periodo è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il criterio della competenza.

Il regime naturale del criterio di cassa, introdotto con la legge di bilancio 2017, prevede che le imprese in contabilità semplificata dovranno annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun ricavo: a) il relativo importo; b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.

In un diverso registro – registro delle spese - e con riferimento alla data di pagamento, dovranno essere annotate le spese sostenute nell'esercizio fornendo le indicazioni di cui ai precedenti punti b) e c).

I registri tenuti ai fini IVA possono sostituire i registri di cui sopra qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. Dovrà nel registro IVA essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti qualora il saldo non sia avvenuto nell'anno delle registrazioni con l'indicazione del documento contabile, già registrato ai fini IVA, al quale si riferiscono i mancati incassi/pagamenti.

In alternativa, come sopra accennato, è possibile optare per il *criterio delle registrazioni*, con un vincolo almeno triennale, che prevede la determinazione del reddito sulla base delle registrazioni effettuate ai fini IVA indipendentemente dalla "cassa" e della "competenza".

Le regole seguite hanno effetto anche ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IRAP.

Lavoro autonomo – commi 166/167

Aliquota contributiva

A decorrere dal 2017, per i lavoratori autonomi titolari di posizioni fiscali ai fini dell'IVA, iscritti alla gestione separata INPS, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati,, l'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%.

Immobili – comma 2

Proroga delle detrazioni



Sono prorogate fino al 31 dicembre 2017 le detrazioni del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e del 65% per il risparmio energetico in singole unità abitative (eco bonus). La suddetta detrazione del 65% si applica per 5 anni – fino al 31 dicembre 2021 – per il risparmio energetico su parti comuni di edifici condominiali (ad es. cambio caldaia, installazione di pannelli solari, ecc.). Sempre per i lavori condominiali la detrazione è aumentata al 70 ed al 75% per chi interviene almeno sul 25% della superficie dell'edificio.

E' poi rafforzato il sisma-bonus applicabile ai lavori di messa in sicurezza antisismica che viene differenziato a seconda della zona in cui si trova l'immobile.

I lavori antisismici fruiscono di una detrazione base del 50% che sale fino all'80% per immobili situati nelle zone più a rischio, con un tetto di spesa fino a 96.000 euro l'anno fino al 2021. Soltanto per il 2017 è concessa la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e **grandi elettrodomestici abbinati a interventi iniziati nel 2016.**

Famiglie

Sostegno alla natalità – commi 353/355

A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla natalità e all'adozione di minore di 800 euro, *esentasse*, su domanda della futura madre, al compimento del 7° mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

E' aumentato il congedo obbligatorio per il padre lavoratore a due giorni per il 2017 e a tre giorni per il 2018.

Per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016 è attribuito, a partire dal 2017, un buono di 1.000 euro su base annuo e parametrato a 11 mensilità fino ai 3 anni di vita, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta.

Per le mamme che non usufruiscono del congedo parentale è previsto un *vaucher* asili nido/baby sitter, di 600 euro al mese per sei mesi.

Detrazione spese scolastiche – comma 617

Sono maggiorate le detrazioni per spese scolastiche relative a scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di 2° grado.

Per l'anno 2016 la detrazione del 19% si applica anziché su 400 euro di spesa, come era prima previsto, su 564 euro, su 717 euro per l'anno 2017, su 786 euro per l'anno 2018 e su euro 800 per l'anno 2019.

Contributo studentesco – comma 252

E' previsto il pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale da parte di studenti universitari, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea, da versare all'università alla quale sono iscritti. L'importo del contributo è stabilito da ciascuna università.



Tutti gli studenti sono tenuti al pagamento della “tassa regionale per il diritto allo studio”. Sono esonerati gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o uguale a 15.000 euro e sono iscritti per un numero di anni accademici inferiori o uguali alla durata normale del corso di studio aumentato di un anno, e che, nel caso di iscrizione al 2° anno, abbiano conseguito entro il 10 agosto del primo anno 10 crediti formativi e, nel caso di iscrizione ad anni successivi, abbiano conseguito nei 12 mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Sono poi previste percentuali diverse del pagamento del contributo a seconda che l'ISEE sia compreso tra 13.001 e 30.000 euro. E' incrementato di 50 milioni di euro il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

Sono poi stabilite con il comma 308 misure di sostegno per gli studenti lavoratori.

Bonus cultura – comma 626

Anche per i soggetti che compiono 18 anni nel 2017, sarà erogato il bonus cultura – 500 euro – utilizzando una carta elettronica, per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Riduzione del canone televisivo – comma 40

Per il 2017 il canone di abbonamento alla TV è ridotto da 100 a 90 euro.

Fisco

Sospensione dell'aumento dei tributi locali – comma 42

Per l'anno 2017 è sospeso l'aumento dei tributi locali e delle addizionali da parte dei comuni ad eccezione della TARI.

A livello regionale il blocco riguarda l'IRAP e l'addizionale regionale.

Modifiche all'IVA – comma 567

Sono state apportate modifiche all'art. 26 dell'IVA in materia di procedure concorsuali o di accordo di ristrutturazione del debito in presenza di transazioni fiscali che possono aver luogo quando le imprese versano in stato di crisi, con dilazioni nel pagamento o con la riduzione del debito fiscale.

Tale possibilità, prima preclusa sia per l'IVA sia per le ritenute, è stata concessa con la legge di bilancio 2017. E' ora possibile inserire l'IVA e le ritenute tra i debiti soggetti a pagamento parziale nell'ambito della transazione fiscale. Pertanto, è stata rivisitata in tal senso la disciplina delle variazioni IVA in diminuzione e dell'emissione delle note di variazione.

Scontrino fiscale – commi 538/540

Sono state introdotte alcune novità in materia di scontrino fiscale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i contribuenti persone fisiche che effettuano acquisti presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi nel quadro di una lotteria nazionale. Basterà, per partecipare, che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il loro codice fiscale all'esercente il quale segnalerà i dati della singola cessione o prestazione



all'Agenda delle entrate. La possibilità di vincita aumenterà del 25% rispetto alle transazioni effettuate in denaro contante, per quelle effettuate con carta di credito o debito.

Pensioni

Anticipo pensionistico – APE – commi 166/167

Dal prossimo 10 maggio è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE -.

Trattasi di un prestito corrisposto a quote mensili per 12 mensilità ai lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia che intendono anticipare l'uscita dal lavoro.

Per ottenere l'APE è necessario accedere ad una polizza assicurativa contro il rischio di premorienza. Il prestito è concesso fino a quando il soggetto interessato non avrà raggiunto il diritto a percepire la pensione di vecchiaia.

L'APE è esente da tassazione; sugli interessi dovuti sul finanziamento e sul premio assicurativo è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta.

La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni.

Per poter fruire del prestito il lavoratore deve avere almeno 63 anni, con 20 anni di contributi e deve maturare il diritto alla pensione entro 3 anni e 7 mesi e, cioè, a 66 anni e 7 mesi.

Fino al 31 dicembre 2017 per le lavoratrici il pensionamento è fissato a 65 anni e 7 mesi (settore privato), a 66 anni e un mese (lavoratrice autonoma), a 66 anni e 7 mesi (dipendente pubblico).

Dal 1° gennaio 2018 si potrà andare in pensione soltanto a 66 anni e 7 mesi e dal 1° gennaio 2019 scatteranno gli adeguamenti legati alla speranza di vita.

Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA – commi 188/193

A decorrere dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, ai lavoratori che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 167, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, può essere erogata, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, una "rendita integrativa temporanea anticipata" – RITA – fino al momento del possesso dei requisiti di accesso alle prestazioni obbligatorie.

Abolizione delle penalizzazioni pensionistiche – comma 194

A decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applicano più le penalizzazioni che riducono i trattamenti pensionistici in caso di uscita anticipata.

Cumulo di periodo assicurativi – commi 195/198

Sarà possibile per i richiedenti ottenere un trattamento pensionistico unitario comprensivo dei contributi accantonati nelle diverse gestioni o fondi.

No tax area per i pensionati – comma 210

Sono state ampliate, a far tempo dal 1° gennaio 2017, le detrazioni spettanti ai pensionati. Ai titolari di reddito di pensione spetta una detrazione dall'IRPEF pari a: 1.880 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (detrazione minima 713 euro); 1.297 euro nel caso di reddito da 8.000 a 15.000 euro.